

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2026, n. 383

Procedura d'infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare della Commissione europea C (2019) 537 del 25 gennaio 2019. Adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione per 19 siti marini della Rete Natura 2000 situati nel Lazio

Oggetto: Procedura d'infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare della Commissione europea C (2019) 537 del 25 gennaio 2019. Adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione per 19 siti marini della Rete Natura 2000 situati nel Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5, recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie", ai sensi del quale è stata, tra l'altro, soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" e istituita la Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale", stabilendo, altresì che l'operatività delle nuove Direzioni decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti dei rispettivi Direttori;

VISTA la direttiva del Direttore generale prot. n. 474509 del 28 aprile 2025, con la quale, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al citato regolamento regionale n. 5/2025, si dispone, tra l'altro, il transito dell'Area "Protezione e gestione della biodiversità" dalla soppressa Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" alla Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale", senza modifiche di competenze, personale e declaratoria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 26 giugno 2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale" al dott. Paolo Alfarone, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale "Personale, enti locali e sicurezza" n. G08758 del 9 luglio 2025, recante "Assegnazione del personale della Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale";

VISTO l'atto di organizzazione n. G08906 del 10 luglio 2025, recante "Organizzazione della Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale", con cui si dispone, tra l'altro, che la declaratoria delle funzioni dell'Area "Protezione e gestione della biodiversità" comprenda la gestione dell'attuazione delle direttive 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e

2009/147/CE del 30 novembre 2009, nonché il coordinamento e la gestione delle procedure di valutazione d'incidenza con riferimento alle suddette direttive e al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, anche in ambito VAS;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184, e successive modificazioni, recante i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione del 12 febbraio 2025;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”;

CONSIDERATO che la direttiva 92/43/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 357/1997, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

CONSIDERATO che gli articoli 3 e 4 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 prevedono:

- l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei siti della Rete Natura 2000 sul proprio territorio;
- l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

CONSIDERATO che la citata Legge regionale n. 29/1997 dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale

regionale, integrando il sistema delle aree naturali protette con i siti della rete Natura 2000 nel Lazio;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 comma 5 della suddetta Legge regionale n. 29/1997 il quale prevede che la Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione possa adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale n. 29/1997, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti delle aree protette regionali;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 6 dicembre 2016 di designazione delle seguenti aree quali ZSC:

IT6000002 "Fondali antistanti Punta Morelle";

IT6000005 "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara";

IT6000006 "Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro";

IT6000010 "Secche di Tor Paterno";

IT6000018 "Fondali circostanti l'isola di Ventotene";

IT6000019 "Fondali circostanti l'isola di Santo Stefano";

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 2 agosto 2017 di designazione delle seguenti aree quali ZSC:

IT6000003 "Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta";

IT6000004 "Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia";

IT6000007 "Fondali antistanti Santa Marinella";

IT6000008 "Secche di Macchiatonda";

IT6000009 "Secche di Torre Flavia";

IT6000011 "Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere";

IT6000012 "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace";

IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina";

IT6000014 "Fondali tra Terracina e Lago Lungo";

IT6000015 "Fondali circostanti l'isola di Palmarola";

IT6000016 "Fondali circostanti l'isola di Ponza";

IT6000017 "Fondali circostanti l'isola di Zannone";

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 3 febbraio 2021 di designazione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" quale ZSC;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, con la quale sono state approvate le misure di conservazione da applicare nelle ZPS e nelle ZSC del Lazio e, in particolare, l'allegato D, recante le misure di conservazione minime per le ZSC del Lazio;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, con le quali sono state adottate le misure di conservazione dei siti finalizzate alla designazione delle ZSC, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR n. 357/97:

- n. 555 del 5 agosto 2014, relativa al sito IT6000002;
- n. 369 del 5 luglio 2016, relativa ai siti IT6000005 e IT6000006;
- n. 679 del 15 novembre 2016, relativa ai siti IT6000003, IT6000004, IT6000007, IT6000008, IT6000009, IT6000011, IT6000012, IT6000013 e IT6000014;
- n. 835 del 30 dicembre 2016, relativa ai siti IT6000015, IT6000016 e IT6000017;
- n. 601 del 6 agosto 2019, relativa al sito IT6000001;

CONSIDERATO che la ZSC IT6000010 "Secche di Tor Paterno" ricade interamente nell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", istituita con decreto ministeriale 29 novembre 2000 e gestita dall'Ente regionale RomaNatura;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 settembre 2014, recante approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", le cui disposizioni costituiscono misure di conservazione per il sito IT6000010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha affidato all'Ente Parco Nazionale del Circeo la gestione delle ZSC IT6000012 e IT6000013 con deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 aprile 2020;

CONSIDERATO che le ZSC IT6000018 "Fondali circostanti l'isola di Ventotene" e IT6000019 "Fondali circostanti l'isola di Santo Stefano" ricadono interamente nell'Area Marina Protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", istituita con decreto ministeriale 12 dicembre 1997;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 aprile 2014, recante approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", le cui disposizioni costituiscono misure di conservazione per i siti IT6000018 e IT6000019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 27 ottobre 2022, recante: "Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019" e la conseguente determinazione n. G11906 del 12 settembre 2023 di attuazione;

CONSIDERATO che nel 2015 la Commissione europea ha dato avvio alla procedura 2015/2163 per violazione di alcune norme della direttiva 92/43 (Habitat), in quanto l'Italia non ha rispettato i tempi

previsti per l'istituzione delle ZSC e non sono state adottate le misure di conservazione per tutte le aree;

CONSIDERATO che, con nota C(2019) 537 del 25 gennaio 2019, la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane una messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione delle ZSC e alla mancata adozione di misure di conservazione conformi alla direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che, ai fini del superamento della predetta procedura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito una metodologia univoca e un format standard per la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e delle relative misure, successivamente trasmesso alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del MASE prot. n. 87504 del 13 luglio 2022, con la quale è stato richiesto alle Regioni e Province autonome di procedere alla compilazione dei format;

VISTA la nota del MASE n. 140461 dell'11 novembre 2022, con la quale è stato precisato che l'approvazione degli obiettivi di conservazione deve avvenire mediante atti formali delle amministrazioni regionali;

CONSIDERATO che la ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione è stata condotta in collaborazione con i soggetti delegati alla gestione dei siti, con le amministrazioni comunali competenti, con la Regione Toscana per il sito IT6000001 e con le Capitanerie di porto competenti per le acque marine del Lazio, ai quali sono stati trasmessi i format relativi a obiettivi e misure di conservazione delle ZSC per eventuali osservazioni e integrazioni, con note n. 1143017 del 24 novembre 2025 e n. 1179168 del 28 novembre 2025;

CONSIDERATO che il Comune di Ponza, in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso osservazioni sui format relativi ai siti IT6000015, IT6000016 e IT6000017, debitamente considerate nella formulazione finale del documento;

CONSIDERATO che l'Area "Protezione e gestione della biodiversità" della Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale" ha provveduto, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla verifica tecnica dei contenuti dei format allegati, apportando le variazioni tecnico-scientifiche e formali ritenute necessarie;

RITENUTO necessario e urgente procedere degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie e delle relative misure di conservazione dei 19 siti marini della Rete Natura 2000 situati nel Lazio, come riportati nell'Allegato 1 – Format e nell'Allegato 2 – Schede di sintesi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire

- che le nuove misure di conservazione sostituiscono le misure sito-specifiche già individuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 555/2014, n. 679/2016, n. 369/2016, n. 835/2016 e n. 601/2019;
- che, al fine di uniformare le modalità di conservazione di tutte le ZSC marine del Lazio, le misure di conservazione di cui alla presente deliberazione sostituiscono il piano di gestione approvato

con la deliberazione della Giunta regionale n. 555/2014 per la ZSC IT6000002, ferma restando la sostanziale continuità dei relativi contenuti;

- che dette misure sono necessarie a garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse unionale per i quali i siti sono stati individuati;
- che dette misure devono essere recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati;
- che dette misure possono essere aggiornate dalla Giunta regionale, secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale n. 29/1997, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse unionale di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 357/1997 e delle informazioni e valutazioni fornite dal report di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13 del medesimo D.P.R. n. 357/1997;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che le indicazioni contenute nell'Allegato 1 relative a costi, possibili fonti di finanziamento, modalità attuative e soggetti attuatori hanno esclusiva valenza tecnico-ricognitiva e programmatica, non comportano approvazione di spesa, autorizzazione di procedure né individuazione definitiva di copertura finanziaria, restando ogni eventuale attuazione subordinata a successivi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente e previa disponibilità delle relative risorse;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

- di adottare, in adempimento alle richieste della Commissione europea contenute nella messa in mora complementare relativa alla procedura di infrazione 2015/2163, gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie e le relative misure di conservazione dei seguenti 19 siti marini della Rete Natura 2000 situati nel Lazio:

IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora";

IT6000002 "Fondali antistanti Punta Morelle";

IT6000003 "Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta";

IT6000004 "Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia";

IT6000005 "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara";

IT6000006 "Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro";

IT6000007 "Fondali antistanti Santa Marinella";

IT6000008 "Secche di Macchiatonda";

IT6000009 "Secche di Torre Flavia";

IT6000010 "Secche di Tor Paterno";

IT6000011 "Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere";

IT6000012 “Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace”;

IT6000013 “Fondali tra Capo Circeo e Terracina”;

IT6000014 “Fondali tra Terracina e Lago Lungo”;

IT6000015 “Fondali circostanti l’isola di Palmarola”;

IT6000016 “Fondali circostanti l’isola di Ponza”;

IT6000017 “Fondali circostanti l’isola di Zannone”;

IT6000018 “Fondali circostanti l’isola di Ventotene”;

IT6000019 “Fondali circostanti l’isola di Santo Stefano”;

come risultanti dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 1 – Format;

Allegato 2 – Schede di sintesi;

- di disporre che le predette misure di conservazione:

sono necessarie a garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse unionale per i quali i siti sono stati individuati;

devono essere recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati;

possono essere aggiornate dalla Giunta regionale secondo la procedura stabilita dall’articolo 6 della legge regionale n. 29/1997, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse unionale di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 357/1997 e delle informazioni e valutazioni fornite dal report di cui all’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 13 del medesimo D.P.R. n. 357/1997;

sostituiscono le misure di conservazione sito-specifiche individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 555 del 5 agosto 2014, n. 679 del 15 novembre 2016, n. 369 del 5 luglio 2016, n. 835 del 30 dicembre 2016 e n. 601 del 6 agosto 2019.

La Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” provvederà alla trasmissione della presente deliberazione e della relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per gli atti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Forward value	Indifference point	Cut two	Score on cut two
100	100	100	100

n.d. = not determined

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MISURE DI CONSERVAZIONE DELLA ZSC IT6000009 “*Secche di Torre Flavia*”

PREMESSA

Questo documento costituisce una scheda di sintesi del format relativo agli obiettivi e misure di conservazione della ZSC (allegato alla presente deliberazione). Si rimanda al format per una descrizione dettagliata dei target degli attributi e sotto-attributi di ogni parametro utilizzato nel Report ex-Art. 17 per la valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie (sez.2), delle misure di conservazione specifiche per habitat e specie (sez.3) e di quelle generali applicate all'intero sito Natura 2000 (sez.3a).

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

La ZSC IT6000009 “*Secche di Torre Flavia*” appartiene alla regione biogeografica *Mediterranea*, occupa una superficie di 1338 ha, è localizzato nella Città Metropolitana di Roma Capitale ed interessa il Comune di Ladispoli.

La ZSC non ricade in area naturale protetta (sensu L. 394/1991).

2 HABITAT E SPECIE

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l'elenco degli habitat dell'Allegato I e delle specie dell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per la ZSC IT6000009 “*Secche di Torre Flavia*”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MASE: https://download.mase.gov.it/Natura2000/Trasmissione%20CE_dicembre2024/schede_mappe/Lazio/ZSC_schede/Site_IT6000009.pdf, aggiornato a dicembre 2019.

2.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

Nome Habitat/Specie	Superficie ha	Rappresentatività	Superficie relativa	Stato conservazione	Valutazione Globale
* Praterie di posidonie (<i>Posidonium oceanicae</i>)	52,77	C	C	C	C
Scogliere	46,98	A	C	B	B

Per il Sito non è segnalata la presenza di specie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

3 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro della ZSC IT6000009 “*Secche di Torre Flavia*” anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio all'indirizzo:

<https://geoportale.regione.lazio.it/catalogue/#/dataset/757>

<https://natura2000.eea.europa.eu/ExpertViewer/?v=latest>

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

4 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L'obiettivo generale di conservazione e gestione della ZSC IT6000009 "*Secche di Torre Flavia*" è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo ovvero, laddove necessario, ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell'ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 92/43/CEE.

Gli obiettivi di conservazione specifici per ciascun habitat presente nella ZSC sono stati individuati in base al documento tecnico predisposto dal MASE denominato "NATURA 2000 DAI DATI DI BASE AI FINANZIAMENTI. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE DI OBIETTIVI E MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICI"

(<https://www.mase.gov.it/portale/documenti-di-riferimento-per-l-individuazione-di-obiettivi-e-misure-di-conservazione>).

Nella tabella seguente (Tabella 4.1) sono elencati, per ciascun habitat di interesse unionale presenti nel sito, l'obiettivo di conservazione e la relativa priorità basata su: a) condizione/grado di conservazione dell'habitat/specie nel sito; b) stato di conservazione a livello biogeografico; c) distribuzione (limitata o meno) a livello nazionale e biogeografico; d) priorità nazionale; e) ruolo della regione verso quell'habitat/specie e il ruolo del sito; f) pressioni e le minacce.

Tabella 4.1 Priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito

Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
1120	* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Sebbene lo stato di conservazione a livello biogeografico sia FV, la priorità nazionale bassa e ruolo medio della Regione, l'habitat localmente presenta una forte riduzione e quindi l'obiettivo di mantenimento dell'attuale grado di conservazione è prioritario per evitare ulteriore deterioramento.
1170	Scogliere	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Lo stato di conservazione a livello biogeografico è FV, la priorità nazionale bassa, il ruolo della Regione è medio, il ruolo del sito non è significativo per la conservazione dell'habitat

5 PRESSIONI E MINACCE

Le pressioni e le minacce specifiche per habitat e specie presenti nel sito sono state individuate utilizzando la checklist elaborata dalla Commissione Europea per il Report Art. 17 (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17).

Tabella 5.1 Pressioni e minacce

Codice Habitat	PRESSIONI		MINACCE	
	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1120			PG03 - PE02 - PI02 - PJ14 - PJ10 - PK02	PG03 Pesca e raccolta di molluschi in ambiente marino (professionale e ricreativa) che genera perdita e disturbo agli habitat dei fondali - PE02 Rotte di navigazione e operazioni di trasporto marittimo - PI02 Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale) - PJ14 Altri cambiamenti nelle condizioni abiotiche collegati al clima - PJ10 Cambiamenti nella localizzazione, dimensione e /o qualità degli habitat dovuti al cambiamento climatico - PK02 Fonti miste di inquinamento delle acque marine (marine e costiere)
1170			PG03 - PE02 - PF05 - PI02 - PJ14 - PK02	PG03 Pesca e raccolta di molluschi in ambiente marino (professionale e ricreativa) che genera perdita e disturbo agli habitat dei fondali - PE02 Rotte di navigazione e operazioni di trasporto marittimo - PF05 Attività sportive, turistiche e per il tempo libero - PI02 Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale) - PJ14 Altri cambiamenti nelle condizioni abiotiche collegati al clima - PK02 Fonti miste di inquinamento delle acque marine (marine e costiere)

6 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità. Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive. Misure regolamentari.

6.1 Misure di conservazione generali (applicate all'intero sito)

Tipologia misura	Misure	Descrizione
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggi del numero di imbarcazioni che frequentano il sito	La misura è correlata alla minaccia PE02, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. In particolare, la minaccia fa riferimento agli ormeggi delle imbarcazioni che, una volta raggiunto il fondale, esercitano un'azione meccanica in grado di alterare la struttura del fondo danneggiando la flora e la fauna presenti. Scopo della misura è quello di approfondire le conoscenze sul numero e la tipologia di imbarcazioni che utilizzano il Sito in modo da valutare il possibile impatto da loro generato agli habitat presenti. In funzione dei risultati delle attività di monitoraggi svolte devono essere previsti interventi atti a mitigare l'impatto sugli habitat in modo da mantenere il grado di conservazione degli habitat buono. In particolare, qualora necessario, queste dovranno prevedere la realizzazione di un campo ormeggio all'interno del Sito.

RE - regolamentazione	Divieto dell'ancoraggio all'interno del Sito	La misura è correlata alla minaccia PE02, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. In particolare la minaccia fa riferimento agli ormeggi delle imbarcazioni che, una volta raggiunto il fondale, esercitano un'azione meccanica in grado di alterare la struttura del fondo danneggiando la flora e la fauna presenti. La misura prevede: - il divieto di ancorare in corrispondenza degli habitat 1120 e 1170; - il divieto di realizzare, all'interno del Sito, campi ormeggio che utilizzino sistemi di ancoraggio a corpo morto; - l'obbligo di ormeggiare esclusivamente nelle aree indicate dal SG del Sito. Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
AL - altro	Redazione e condivisione di un regolamento di gestione degli ormeggi	La misura è correlata alla pressione PE02, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat. In particolare, la minaccia fa riferimento agli ormeggi delle imbarcazioni che, una volta raggiunto il fondale, esercitano un'azione meccanica in grado di alterare la struttura del fondo danneggiando la flora e la fauna presenti. La misura prevede la redazione di un regolamento di gestione degli ormeggi per ridurre gli impatti di questa pratica in particolare sulla prateria di posidonia seguendo le indicazioni date dal progetto europeo Life <i>SeaForest</i> (vedi link riportato nell'apposito campo). In particolare, nel documento devono essere individuate le aree in cui è consentito l'ancoraggio, il tempo di permanenza massimo per ciascuna area di ancoraggio, il numero massimo di imbarcazioni presenti nel sito al giorno, il numero massimo di imbarcazioni presenti in ciascuna area di ancoraggio e le aree in cui si applicano particolari misure di protezione degli habitat e delle specie presenti. Inoltre, in funzione dei risultati ottenuti dalla misura "<i>Monitoraggi delle imbarcazioni che frequentano il sito</i>", il regolamento di gestione degli ormeggi dovrà indicare le modalità di realizzazione e fruizione di nuovi campi ormeggio eventualmente realizzati all'interno del Sito. La stesura del piano degli ormeggi dettagliato permetterà di ridurre sensibilmente gli effetti negativi degli ancoraggi in particolare sulle praterie di posidonia. Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
IA - intervento attivo	Recupero e gestione di rifiuti solidi	La misura è correlata alla minaccia PK02, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. La misura prevede di realizzare delle iniziative locali per il recupero delle reti abbandonate attraverso il coinvolgimento principale dei piccoli pescatori che utilizzano l'area. Inoltre, la misura prevede la realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il Sito e sui fondali. Prima dello svolgimento di queste campagne deve essere effettuato uno studio di fattibilità che tenga conto in particolare delle esigenze ecologiche degli habitat e delle diverse specie di interesse conservazionistico e non presenti nel Sito.
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli attributi e sotto attributi dei parametri degli habitat DH presenti nel Sito	La misura prevede il monitoraggio di tutti gli habitat DH presenti nel Sito con particolare riferimento alla verifica del raggiungimento dei diversi target degli attributi e sotto-attributi riportati nella Sez. 2 Attributi e target. Particolare attenzione deve essere posta alla verifica del raggiungimento dei target riportati nella sez.2 per i quali non sono note le condizioni attuali. Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio e controllo degli scarichi	La misura è correlata alla minaccia PK02, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. La misura prevede di effettuare attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli Enti competenti. Gli scarichi individuati devono essere conformi alla normativa vigente in materia. Inoltre, gli scarichi non devono incrementare i livelli di torbidità delle acque per non compromettere la conservazione delle praterie di posidonia e delle altre fanerogame marine.

PD - programma didattico	Attività di formazione e educazione ambientale	La misura è correlata alle minacce PG03 e PF05, può comunque essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. In particolare, la prima fa riferimento alle attività di pesca professionale e ricreativa che interessano i fondali le quali, se non opportunamente regolamentate, comportano il disturbo, degrado o perdita degli habitat attraverso l'asportazione o il danneggiamento delle piante sul fondo. La seconda fa riferimento alle attività di turismo subacqueo che se non effettuate in modo compatibile con le esigenze di tutela degli habitat, possono portare a manomissione dei fondali e danneggiamento degli habitat. La misura prevede: - attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti e ai centri immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti turistici, per spiegare l'importanza della <i>Posidonia oceanica</i> e del coralligeno; - attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l'obiettivo di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato; - attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al fine di estendere la comprensione dell'importanza della ZSC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare attenzione alla <i>Posidonia oceanica</i>, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all'ecosistema marino; - attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l'obiettivo di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato; - promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l'introduzione; - attività di formazione e sensibilizzazione rivolta sia ai pescatori professionisti e ricreativi allo scopo principale di spiegare l'importanza che la conservazione del Sito Natura2000 svolge per la conservazione degli habitat e delle specie presenti; Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
RE - regolamentazione	Regolamentazione dell'attività di pesca ricreativa e sportiva	La regolamentazione della piccola pesca professionale e ricreativa è finalizzata alla salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e alla minimizzazione della perdita o dell'abbondono di reti sui fondali all'interno del Sito. Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
RE - regolamentazione	Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondi del Sito.	Misura presente nella DGR n. 679 del 15 novembre 2016 e in parte modificata e integrata.
RE - regolamentazione	Limitazione dell'esercizio della Pesca Professionale	La misura è correlata alla minaccia PG03, può essere applicata a tutto il Sito e interessa tutti gli habitat presenti. In particolare, la minaccia fa riferimento alle attività di pesca professionale e ricreativa che interessano i fondali le quali, se non opportunamente regolamentate, comportano il disturbo, degrado o perdita degli habitat attraverso l'asportazione o il danneggiamento delle piante sul fondo. Ciò avviene a causa dell'utilizzo di attrezzi da pesca trainati sul fondale o ancoraggio che porta al distacco dei rizomi. Una volta danneggiata la copertura vegetale e portato a nudo il fondale il ripristino dell'habitat risulta difficile e possibile solo nel lungo periodo anche se il disturbo viene meno. È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di <i>posidonia</i> (<i>Posidonia oceanica</i>) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

6.2 Misure di conservazione specifiche per habitat

Specie/Habitat	Tipologia misura	Misura di conservazione	Descrizione
1170 Scogliere	RE - regolamentazione	Regolamentazione delle attività subacquee	La misura fa riferimento alla minaccia PF05. In particolare, la minaccia è correlata alle attività turistiche subacquee che, se non opportunamente gestite, possono impattare gli organismi marini fino a modificarne la struttura dei popolamenti. Gli impatti della subacquea sull'habitat dipendono dal numero di visitatori, dalla frequenza delle immersioni, dalla vulnerabilità delle specie presenti, ma soprattutto dal comportamento in immersione e dalla coscienza ambientale dei singoli subacquei. La misura prevede di regolamentare le attività subacquee introducendo divieti e obblighi. "DISCIPLINARE delle Attività subacquee all'interno delle ZSC marine Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività connesse alla subacquea sportiva e da diporto consentite all'interno delle ZSC marine istituite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Articolo 2 - Validità 1. Il presente Disciplinare ha validità dalla sua approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso, e viene adottato ed aggiornato, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa. Articolo 3– Disciplina delle immersioni subacquee 1. Sono consentite immersioni subacquee condotte da singoli o più subacquei in maniera libera, o accompagnati dai Centri di immersione; 2. I siti di immersione potranno essere segnalati con appositi gavitelli d'ormeggio individuati dall'Ente gestore per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e per la didattica subacquea; 3. È fatto obbligo a chi è autorizzato all'accesso nella ZSC e all'utilizzo degli ormeggi di: I. comportarsi in modo corretto nei confronti degli altri frequentatori dell'area; II. Prestare assistenza in caso di necessità a chiunque si trovi in difficoltà; III. Rispettare le norme stabilite dalle autorità competenti in materia di navigazione; IV. Contribuire in tutti i modi possibili alla tutela della ZSC, anche segnalando comportamenti scorretti o vietati, avvistamenti particolari di specie nel corso dell'immersione, rischi o pericoli per la vita sottomarina o per i frequentatori subacquei (reti fantasma, presenza di sostanze inquinanti, sofferenza di alcune specie, ecc.). 4. Nella ZSC non sono consentite le immersioni subacquee notturne se non per particolari e comprovati motivi. 5. Le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente in un numero di subacquei non superiore a 8; 6. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: I. non è consentito il contatto con il fondo marino, né l'asportazione anche parziale o il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; II. non è consentito dare da cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale; III. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili; IV. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

			V. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali di relitti, rifiuti o materiali pericolosi e/o attrezzi da pesca abbandonati; VI. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni della ZSC, in particolare dello specifico sito d'immersione. 7. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito, esclusivamente ai gavitelli appositamente predisposti dall'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione. Qualora, per qualsiasi motivo, detti gavitelli non siano disponibili, è fatto divieto assoluto l'ancoraggio ai fondali da parte di qualunque imbarcazione. 8. La navigazione nell'area della ZSC delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante. 9. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. "
--	--	--	---